Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Lunedì, 11 aprile | Numero 85

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Sua Maestà il Re, con odierni decreti, su proposta del presidente del Consiglio, si è compiaciuto nominare senatori del Regno i signori:

S. E. l'avv. prof. PAOLO BOSELLI, ex-deputato al Parlamento.

S. E. il prof. LUIGI LUZZATTI, ex-deputato al Parlamento, ministro di Stato.

Sua Maestà il Re, con decreto in data 10 corrente mese, ha nominato sottosegretario di Stato per il tesoro l'on. avv. prof. GABRIELLO CARNAZZA, deputato al Parlamento.

Legge 3 aprile 1921, n. 354, *che converte in legge il R decreto 26 ottobre 1919, n. 2098, concernente la proroga delle elezioni per tutti i collegi di probiviri.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 2098, che proroga le elezioni per tutti i collegi di probi-viri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Legge 7 aprile 1921, n. 371, *che reca provvedimenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stabilito come segue:

Personale d'ordine:

un direttore d'archivio, con l'annuo stipendio di L. 9000;

un vice direttore d'archivio, con l'annuo stipendio di L. 8000;

due archivisti.

Personale subalterno:

un commesso;

un usciere capo.

Art. 2.

Al predetto personale d'ordine e subalterno, tranne per quanto riguarda la promozione a direttore ed a vice direttore di archivio, vengono applicate le norme contenute nei Reali decreti 23 ottobre 1919, n. 1971; 27 novembre 1919, n. 2231 e 7 giugno 1920, n. 739.

Art. 3.

Il vice direttore d'archivio potrà conseguire il grado di direttore dopo almeno tre anni di lodevole e non interrotto servizio nelle funzioni di vice direttore.

Il grado di vice direttore d'archivio è conferito, esclusivamente per merito, agli archivisti della Presidenza del Consiglio dei ministri che abbiano una anzianità di servizio non interrotto di almeno cinque anni nell'organico della Presidenza stessa.

Art. 4.

I posti che si renderanno vacanti fra gli archivisti e fra quelli del personale subalterno, saranno conferiti a scelta del presidente del Consiglio dei ministri, al personale di terza categoria ed a quello subalterno dipendente dal Ministero dell'interno.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nella presente legge avranno effetto a decorrere dal 1° dicembre 1919.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto-legge 31 marzo 1921, n. 365, *che abroga il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 731, recante speciali facilitazioni per le rinnovazioni dei buoni del tesoro ordinari e per la loro conversione in buoni quinquennali 5 0|0.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 731, che concede speciali facilitazioni per le rinnovazioni dei buoni del tesoro ordinari e per la loro conversione in buoni quinquennali 5 0|0;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate, a partire dal 12 aprile 1921, le disposizioni del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 731.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 374, *che dà facoltà ai Comuni ed alle Provincie, in determinati casi, di applicare per l'anno 1921, una sovrimposta sui redditi inscritti nei ruoli principali e suppletivi di ricchezza mobile ed in quelli per profitti di guerra, ed estende i limiti di applicazione di alcune categorie di tasse comunali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà ai Comuni ed alle Provincie che siano autorizzate ad eccedere il limite legale delle sovrimposte fondiarie, di applicare per l'anno 1921 ai redditi di ricchezza mobile delle categorie *B*) e

C), esclusi per questa ultima quelli di tassa per rivalsa, una sovrimposta in misura non superiore a centesimi dieci per ogni lira d'imposta erariale gravante i redditi stessi inscritti in tutti i ruoli principali e suppletivi di ricchezza mobile ed in quelli speciali per profitti di guerra pubblicati nell'anno stesso.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente, quando i redditi si producono in due o più Comuni o in due o più Provincie, essi vengono ripartiti d'accordo fra gli Enti interessati.

In caso di disaccordo fra due Comuni della stessa Provincia decide in via definitiva la Commissione provinciale per le imposte dirette; in caso di disaccordo fra Comuni di diversa Provincia o fra due o più Provincie decide la Commissione centrale per l'applicazione delle imposte dirette.

Le Provincie e i Comuni nei quali esista soltanto una succursale, filiale o stabilimento secondario e dove perciò non si effettua la tassazione del reddito di ricchezza mobile, che va invece inscritto nel luogo di domicilio, non potranno procedere ad applicazione della sovrimposta gravante sulla quota di reddito prodottosi nel loro territorio, se non quando sia stata già definitivamente fissata la quota stessa.

Art. 3.

La commisurazione della sovrimposta sui fondi rustici e sui fabbricati di cui al secondo comma dell'art. 309 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si esegue per l'anno 1921 in ragione dell'imposta erariale risultante:

a) per i fabbricati dall'applicazione dall'aliquota del 16 0|0 sugli imponibili effettivi dell'anno al quale si riferisce l'imposta;

b) per i terreni delle Provincie a nuovo catasto dall'applicazione della stessa aliquota alla rendita catastale imponibile;

c) per i terreni delle Provincie rette a vecchio catasto in base ai contingenti elevati nella stessa proporzione dell'aumento portato all'aliquota della imposta sui terreni di cui alla lettera precedente.

Art. 4.

La tassa di esercizio di cui all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549 e art 1 del decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 367, potrà essere applicata per l'anno 1921 entro i limiti fissati dalla tabella seguente per il numero delle classi dei contribuenti e per le aliquote della tassa:

COMUNI distinti per categoria secondo la popolazione	Numero delle classi	Aliquota minima	Aliquota massima
Con più di 150,000 abitanti . .	da 20 a 40	L. 24	L. 10.000
da 101.000 a 150.000	» 20 » 35	» 20	» 6.000
» 80.001 » 100.000.	» 15 » 30	» 16	» 4.000
» 50.001 » 80.000.	» 15 » 25	» 12	» 2.000
» 25.001 » 50.000.	» 12 » 24	» 10	» 1.400
» 12.001 » 25.000.	» 12 » 20	» 8	» 1.000
» 5.001 » 12.000.	» 10 » 20	» 6	» 600
aventi fino a 5.000.	» 8 » 15	» 6	» 400

Per gli esercizi industriali o commerciali di speciale importanza possono i Comuni con popolazione non superiore ad 80.000 abitanti essere autorizzati a raggiungere un limite superiore a quello assegnato normalmente al Comune fino alla cifra massima di lire 4000. L'autorizzazione sarà accordata con decreto Reale promosso dal ministro delle finanze in seguito a deliberazione consigliare approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 5.

Per l'anno 1921 i Comuni possono applicare con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa la tassa di famiglia con aliquote che giungano fino al limite del 7 0|0 sui redditi massimi indicati nei regolamenti comunali vigenti pel 1920 e la tassa sul bestiame con aliquote aumentate fino al doppio di quelle stabilite dal regolamento provinciale vigente pel 1920. Le aliquote comunali per la tassa di famiglia e per quella sul bestiame già vigenti per l'anno 1920 che eccedessero eventualmente i limiti predetti possono essere mantenute per il 1921 con l'autorizzazione del Ministero delle finanze.

Pure per l'anno 1921, i Comuni potranno applicare le altre imposte indicate all'art. 193, n. 3 della legge comunale e provinciale nonchè quelle sui pianoforti e sui bigliardi in misura doppia di quella consentita dalle vigenti leggi. Le deliberazioni relative devono essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa ed omologate dal Ministero delle finanze.

Art. 6.

Ai Comuni che si trovino nelle condizioni stabilite all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *B*, è data facoltà per l'anno 1921:

a) di aumentare di una quota pari ad un quarto ed alla metà del rispettivo loro ammontare i dazi governativi ed i corrispondenti addizionali comunali sulle bevande vinose ed alcooliche imponibili a termini delle disposizioni legislative in vigore.

Sul vino in bottiglie il dazio può essere stabilito in misura doppia di quello gravante il vino in fusti;

b) di elevare sino al doppio del massimo consentito dal testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, i dazi governativi ed i corrispondenti addizionali comunali sulle carni e di una quota pari alla metà del detto massimo gli altri dazi governativi ed addizionali comunali, esclusi quelli sul riso e sul petrolio, non considerati nella precedente lettera *a)* del presente articolo.

La riduzione di tassa per i maiali ad uso particolare, prevista nella tariffa annessa al testo unico di legge sopra mentovato, è applicabile limitatamente alla macellazione di due maiali per ciascuna famiglia, a condizione che le carni siano destinate esclusivamente al consumo di chi macella e della sua famiglia.

Nei Comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti, sul vino e sul mosto potrà imporsi rispettivamente il dazio complessivo di L. 40 e 36 per ettolitro e di L. 28 e 85 per quintale sull'uva fresca e sull'uva secca; sulle bevande alcooliche, sulle carni, sul burro, sugli olii vegetali, animali e minerali (escluso il petrolio), sul sego, sui frutti e semi oleiferi e sullo zucchero il dazio attualmente imponibile potrà essere raddoppiato.

Art. 7.

Ai Comuni considerati nel precedente articolo 6 è data inoltre facoltà per l'anno 1921 di applicare i dazi comunali previsti agli articoli 13, 14 e 17 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, nel limite del 15 0|0 del valore medio del triennio 1917 920, da determinarsi ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento generale 17 giugno 1909, n. 455.

Sui generi indicati dall'art. 2, comma 2°, del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *B*, le aliquote dei dazi comunali non possono eccedere il 5 per cento del valore sopramenzionato.

Il dazio sulla birra deve essere contenuto entro il limite massimo di L. 20 per la birra in fusti e di cent. 20 per quella in bottiglie.

Art. 8.

È data facoltà ai Comuni di stabilire l'arrotondamento delle aliquote dei dazi nei seguenti modi:

a) per le aliquote da L. 1 in meno, elevando l'importo di cinque in cinque centesimi;

b) per le aliquote superiori a L. 1, ma non a L. 50, elevando lo importo al numero di lire immediatamente superiore;

c) per le aliquote superiori a L. 50, elevando l'importo al numero di lire multiplo di cinque immediatamente superiore.

Art. 9.

Gli aumenti di tariffa, tanto per l'imposizione di nuovi dazi quanto per l'inasprimento di quelli già esistenti, si applicano anche ai generi, oggetti e merci che già si trovino negli esercizi di vendita aperti al pubblico o nei depositi all'ingrosso nei Comuni, sia chiusi che aperti, nel giorno in cui gli aumenti di tariffa stessi diventano esecutori.

Art. 10.

Nei comuni di Roma, Napoli e Palermo la revisione delle tariffe dei dazi, nei limiti consentiti dai precedenti articoli, sarà eseguita a beneficio dei Comuni predetti con decreto del ministro delle finanze, sentite le rispettive Giunte municipali e la Commissione centrale di cui all'art. 101 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

A tale effetto presso le rispettive Amministrazioni daziarie governative sarà tenuto un conto speciale del maggior reddito derivante dall'imposizione dei nuovi dazi o dall'inasprimento di quelli preesistenti e le somme così introitate, depurate dall'aggio di esazione del cinque per cento a favore dello Stato, saranno versate, ogni dieci giorni, insieme con quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 del decreto legge 5 giugno 1920, n. 820 alle rispettive classi comunali ritirandone ricevuta da allegarsi alla contabilità degli introiti daziari.

L'ammontare dell'aggio di esazione sarà invece versato alla sezione di R. tesoreria provinciale.

Nei Comuni che abbiano dato in appalto la gestione daziaria la riscossione dei nuovi e maggiori dazi, imposti a sensi dei precedenti articoli 6 e 7, sarà effettuata a mezzo degli appaltatori, ai quali spetterà sul provento relativo l'aggio di esazione del cinque per cento.

Art. 11.

Per gli appalti del dazio consumo stipulati anteriormente all'anno 1919, la revisione del canone considerata nell'art. 3, comma 2°, del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 375, sostituito col decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1751, e col decreto-legge 5 giugno 1920, n. 820, potrà essere nuovamente eseguita sui risultati della gestione daziaria degli anni 1919 e seguenti nei casi in cui siasi fatto luogo a concessione di aumenti di stipendio e di salario al personale addetto alla riscossione, in applicazione degli articoli 13 e seguenti del decreto-legge 9 febbraio 1919, n. 112, e la perdita di gestione raggiunga i limiti stabiliti nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 186.

La riduzione di canone, consentita a termine del presente articolo, avrà effetto dall'anno al quale si riferisce la revisione sino a quello della scadenza degli appalti.

Art. 12.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle condizioni del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1770, mutui speciali ai Comuni per metterli in grado di far fronte a deficienze di bilancio accertabili al 31 dicembre 1920.

A tali mutui sono applicabili le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 1 dell'altro decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, numero 1856.

La differenza, tra l'interesse di favore e quello normale, sarà corrisposta alla Cassa dei depositi e prestiti mediante assegnazioni da farsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 13.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare mutui alle Provincie che, a giudizio del Ministero dell'interno, versino tuttora in eccezionale bisogno per conseguenze derivanti dalla guerra, allo scopo di metterle in grado di provvedere al pareggio dei loro bilanci per l'esercizio finanziario 1920.

Tali mutui saranno concessi con le norme stabilite negli articoli 72 e seguenti del testo unico di legge approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (parte 1ª, libro 2°) e non potranno superare, nel loro complesso, la somma di quattro milioni di lire, ivi compresa la parte che rimarrà disponibile sul fondo di quattro milioni di cui al decreto 27 febbraio 1919, n. 315, dopo esaurite le richieste delle Provincie per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1919.

Art. 14.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 20 marzo 1921, n. 353, ***che assegna il nome di « Generale Edgardo Ferrati » al bacino maggiore di carenaggio in muratura esistente nel Regio arsenale militare marittimo di Taranto.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Attesa la opportunità di onorare i meriti insigni di tecnico eminente e di austero amministratore del compianto tenente generale del genio navale Edgardo Ferrati;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il bacino maggiore di carenaggio in muratura, esistente nel R. arsenale militare marittimo di Taranto, sarà distinto col nome di « Generale Edgardo Ferrati ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.